

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV Commissione
(Politiche dell'Unione europea)

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –
legge di delegazione europea 2019 (AS 1721)**

**Audizione del Direttore generale dell'ABI
Giovanni Sabatini**

26 maggio 2020

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

ABI, anche a nome del Presidente Antonio Patuelli, desidera anzitutto ringraziare la XIV Commissione del Senato per l'invito a esprimere le proprie valutazioni sul disegno di legge n. 1721 riguardante la "Legge di delegazione europea 2019".

In particolare, le nostre osservazioni si riferiranno ad alcuni provvedimenti per i quali il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega, e più precisamente quelli di più diretto interesse del mondo bancario quali quelli sui poteri delle autorità garanti della concorrenza (art. 6), sui requisiti minimi di capitale degli enti creditizi (art. 10), sulla gestione delle crisi degli enti creditizi (art. 11), sui temi della cibernsicurezza (ar. 18) e sulla normativa sui fondi pensione (art. 20).

Art. 6

L'**art. 6** del ddl detta **criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) n. 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ACN) poteri di applicazione più efficaci** e che assicura il corretto funzionamento del mercato (di seguito: "**Direttiva ECN+**" dal nome della rete europea delle autorità di concorrenza – *European Competition Network*).

Nei paragrafi che seguono - dopo aver illustrato brevemente la portata della Direttiva e il contesto europeo nel quale si colloca - si formulano alcune osservazioni in merito ai criteri di delega recati dal citato art. 6 al fine di verificarne l'impatto a livello nazionale.

1. La Direttiva ECN+

La Direttiva - pubblicata nella GUUE del 14 gennaio 2019 - deve essere trasposta nella legislazione degli Stati membri entro il 4 febbraio 2021.

La Direttiva muove dal presupposto che - dall'entrata in vigore nel 2004 del Regolamento n. 1/2003 (sulla modernizzazione del diritto antitrust) - l'applicazione a livello pubblicistico degli artt. 101 e 102¹, TFUE compete alle autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) parallelamente alla Commissione.

¹ Gli artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea vietano rispettivamente le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante.

Insieme, le ANC e la Commissione formano una rete di pubbliche autorità che applicano le norme dell'Unione in materia di concorrenza in stretta cooperazione («rete europea della concorrenza»).

In questo contesto, per assicurare un enforcement delle regole antitrust il più possibile omogeneo in tutto il territorio della UE, la Direttiva impegna gli Stati membri a dotare le ANC delle necessarie garanzie di indipendenza, di risorse adeguate, nonché di poteri di indagine e sanzionatori simili a quelli propri della Commissione che sono stabiliti nel citato Regolamento n. 1/2003.

Infatti, in relazione a tutti questi aspetti, l'analisi condotta dalla Commissione nel corso dei lavori preparatori della Direttiva ha evidenziato profonde differenze tra le ANC dei vari Paesi cui consegue una diversa capacità, da parte di dette Autorità, di presidiare efficacemente il rispetto delle regole di concorrenza.

Con riferimento all'autorità italiana, l'AGCM, occorre però evidenziare sin da subito che essa - fin dalla sua istituzione, risalente all'inizio degli anni Novanta (legge n. 287/1990) - è stata dotata di ampie capacità. L'AGCM, in quanto autorità amministrativa indipendente, gode di autonomia assoluta rispetto alle influenze esterne e ha altresì penetranti poteri sia di indagine, sia sanzionatori.

La Direttiva - articolata in dieci Capi - detta numerose previsioni: tenuto conto che, per diversi aspetti, la normativa nazionale appare già conforme alla disciplina europea, si richiamano di seguito i **principali profili della Direttiva per i quali sembra invece necessario un intervento di adeguamento della vigente disciplina antitrust recata dalla legge n. 287/1990.**

In particolare:

Capo IV ("Poteri"): la Direttiva consolida e armonizza i poteri istruttori e decisorii conferiti alle ANC nell'applicazione delle norme di concorrenza del Trattato. In particolare:

- ✓ l'art. 6, par. 1, lett. b) e c) codifica la prassi applicativa che consente ai funzionari dell'AGCM incaricati dell'accertamento di acquisire ogni elemento informativo che sia "accessibile" per l'impresa soggetta all'ispezione (inclusi dunque i documenti e le informazioni ospitati su server esterni all'impresa) e - ove necessario - di proseguire l'ispezione presso i locali dell'Autorità Garante stessa.
- ✓ L'art. 7 prevede il potere di svolgere ispezioni a sorpresa in locali diversi da quelli nei quali si svolge l'attività di impresa, incluse dunque le abitazioni dei dirigenti delle imprese interessate. Tale potere potrà essere esercitato solo dopo aver ottenuto una preventiva autorizzazione giudiziale.

- ✓ L'art. 10 dispone che alle autorità nazionali di concorrenza sia conferito il potere di imporre rimedi strutturali (ossia che incidono sulla proprietà dell'impresa, ad es. dismissioni) o comportamentali con la decisione che accerta l'infrazione, quando ciò sia necessario per assicurare l'effettiva cessazione della violazione.

Capo V ("Ammende e penalità di mora"): disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle ANC, disponendo la capacità di dette autorità nazionali di imporre sanzioni pecuniarie proporzionate e dotate di una adeguata efficacia deterrente.

Le principali novità riguardano:

- ✓ trattamento sanzionatorio delle associazioni di imprese che violino la normativa a tutela della concorrenza. In base all'art. 15, par. 1, "qualora l'infrazione commessa da un'associazione di imprese riguardi le attività dei suoi membri, l'importo massimo dell'ammenda non è inferiore al 10 % della somma dei fatturati totali a livello mondiale di ciascun membro operante sul mercato interessato dall'infrazione commessa dall'associazione". **Il recepimento di tali previsioni importa una significativa modifica in quanto ad oggi l'AGCM irroga tutte le sanzioni alle associazioni di imprese avendo riguardo al "valore complessivo dei contributi associativi versati dai membri dell'associazione"** (cfr. par. 10, Linee Guida AGCM sulle sanzioni).
- ✓ Qualora l'associazione non sia solvibile, essa è tenuta a richiedere ai propri membri dei contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda. Se tali contributi non sono versati all'associazione entro un termine stabilito dall'autorità procedente, la Direttiva prevede che quest'ultima possa esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti siano membri degli organi decisionali interessati dell'associazione o – in subordine – da ciascuna delle imprese associate che opera sul mercato interessato dall'infrazione (art. 14).
- ✓ Inoltre, la Direttiva attribuisce alle ANC il potere di applicare penalità di mora alle imprese/ associazioni di imprese che si sottraggono all'ottemperanza delle decisioni di accertamento di infrazione, di adozione di misure cautelari o impegni proposti dalle parti, che si rifiutino di sottoporsi all'accertamento ispettivo o non adempiano in modo corretto, completo e tempestivo a una richiesta di informazioni (art. 16).
- ✓ Sono infine previste sanzioni per violazioni procedurali, quali l'infrazione dei sigilli apposti nei locali in cui si svolge un accertamento ispettivo, il rifiuto di soggiacere all'ispezione e l'inottemperanza a richieste di informazioni formulate in ispezione o nel corso del procedimento, dovranno – contrariamente a quanto ora avviene nel diritto italiano –

essere determinate in proporzione al fatturato globale delle imprese interessate (art. 13, par. 2).

Capo VI (“Programmi di trattamento favorevole per i cartelli segreti”):

in tema di programmi di clemenza, viene regolato il raccordo tra la concessione del beneficio dell’immunità all’impresa e l’irrogazione di sanzioni alle persone fisiche responsabili dell’attuazione della condotta illecita. Al riguardo, la Direttiva impone agli Stati membri che i dipendenti e gli amministratori delle società che accedono al beneficio dell’immunità siano tenuti indenni dalle conseguenze sanzionatorie dell’illecito, sul piano amministrativo e penale, purché la richiesta di immunità preceda l’avvio del procedimento penale e i soggetti interessati cooperino attivamente con le autorità nazionali di concorrenza (art. 23).

2. I criteri specifici di delega

Si riportano di seguito i singoli criteri di delega dettati all’art. 6 del ddl fornendo alcune indicazioni in ordine alla specifica portata di ciascuno di essi.

“a) Apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287”.

Il criterio, attraverso una clausola di portata generale, sottolinea la necessità che il legislatore delegato assicuri la corretta trasposizione della Direttiva, anche in considerazione del fatto che – nel sistema di applicazione decentrata degli artt. 101 e 102, TFUE istituito dal regolamento (CE) n. 1/2003 – un *enforcement* omogeneo delle norme antitrust dell’UE risulta essenziale per il perseguimento degli obiettivi della direttiva.

L’attuazione di detto criterio di delega comporterà in particolare i seguenti correttivi alla disciplina nazionale contenuta nella legge n. 287/1990 (in analogia con quanto può già fare oggi la Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1/2003):

a) attribuzione all’AGCM del potere di disporre **ispezioni a sorpresa in locali diversi da quelli dell’impresa** con l’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria.

Oggi - con l’autorizzazione del collegio – i funzionari dell’AGCM possono accedere solamente ai locali dell’impresa/associazione di imprese (cfr. art. 10, comma 5, lett. a, DPR n. 217/1998).

b) **Accertamenti ispettivi nei locali dell’impresa:** in conformità alla Direttiva, ai funzionari dell’AGCM incaricati dell’accertamento sarà consentito

di acquisire ogni elemento informativo che sia "accessibile" per l'impresa soggetta all'ispezione (inclusi dunque i documenti e le informazioni ospitati su server esterni all'impresa) e – ove necessario – di proseguire l'ispezione presso i locali dell'Autorità Garante stessa).

c) Attribuzione all'AGCM del potere di imporre all'impresa **rimedi "comportamentali" e "strutturali"** (ad es. dismissioni, ecc.) proporzionati all'infrazione commessa, arricchendo dunque la diffida di contenuto prescrittivo (come già previsto dal Regolamento n. 1/2003).

Oggi la normativa nazionale non contempla il potere dell'AGCM di imporre rimedi comportamentali e strutturali, anche se la possibilità di ingiungere alle imprese misure positive è stata riconosciuta, in linea di principio, dal giudice amministrativo (Cons. St., VI, n. 423/2008).

e) Interventi in tema di **leniency**: in ossequio alla Direttiva, dovrà essere regolato il raccordo tra la concessione del beneficio dell'immunità all'impresa e l'irrogazione di sanzioni alle persone fisiche responsabili dell'attuazione della condotta illecita.

"b) Stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990 n. 287".

Il criterio intende assicurare che l'AGCM quando agisce ai sensi delle norme antitrust nazionali (artt. 2 e 3, legge n. 287/1990) abbia gli stessi poteri di indagine (capo IV: accertamenti ispettivi, richieste di informazioni, misure cautelari e impegni) e sanzionatori (capo V: ammende e penalità di mora; capo VI: programmi di trattamento favorevole per i cartelli segreti) di cui dovrà disporre – in attuazione della direttiva ECN plus – quando applica le corrispondenti norme europee (artt. 101 e 102, TFUE).

Va peraltro sottolineato che, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1/2003, si è registrata una maggiore "propensione" dell'AGCM ad applicare direttamente gli artt. 101 e 102 TFUE in luogo della legge nazionale, per cui è presumibile che l'applicazione delle nuove previsioni che daranno attuazione a questo criterio di delega abbiano nella operatività concreta dell'Autorità un limitato rilievo.

"c) apportare alla legge n. 287 del 1990, le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per

analoghe infrazioni ai sensi degli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002”.

La relazione precisa che il criterio è dettato dall’esigenza di “garantire il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1, avendo riguardo allo specifico obiettivo perseguito, volto a consentire alle Autorità Nazionali della Concorrenza (ANC) di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti nei confronti delle imprese. L’intervento sarà pertanto orientato a modificare ed integrare il regime sanzionatorio previsto dalla citata legge n. 287/90, tra l’altro, in materia di ispezioni presso i locali dell’impresa, audizioni, associazioni di imprese”.

Sulla base di tale criterio dovranno dunque essere introdotte modifiche normative alla legge antitrust al fine di consentire all’AGCM di irrogare sanzioni e penalità di mora alle imprese che “non ottemperino alle decisioni dell’Autorità” o “non si conformino all’esercizio dei suoi poteri istruttori”. Le modifiche all’apparato sanzionatorio debbono porre dette sanzioni “in linea” con quelle irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli artt. 23 e 24 del regolamento n. 1/2003.

In particolare, in materia di ammende, l’attuazione della Direttiva **comporterà un innalzamento delle sanzioni tanto per le infrazioni alle norme di procedura (fino all’1% del fatturato) che per il mancato rispetto di una decisione che stabilisce misure cautelari (fino al 10% del fatturato, contro il tetto attuale del 3% del fatturato).**

“d) prevedere che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell’Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino”.

Il criterio sub d) richiede che vengano integrate le vigenti disposizioni recate dalla legge n. 287/1990 in materia di sanzioni alle persone fisiche “nei limiti edittali fissati dall’art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234” che prevede sanzioni per una somma “non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro”².

Attualmente, la legge antitrust, a fronte dei poteri istruttori riconosciuti all’AGCM ai sensi dell’art. 14, comma 2, prevede **già** nei confronti delle persone fisiche (oltreché nei confronti di imprese ed enti) una sanzione amministrativa pecuniaria “fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i

² Cfr. art. 32, comma 1, lett. d, legge n. 234/2012 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”.

documenti” ovvero fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri”.

Con l’indicato criterio di delega, si è **scelto di ampliare il novero delle fattispecie cui può conseguire l’applicazione di una sanzione nei confronti delle persone fisiche**: tali sanzioni infatti potranno essere comminate dall’AGCM non solo – come già accade oggi – in materia di richieste di informazioni ma anche nei casi in cui le persone non rispondano alla convocazione in audizione da parte dell’Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino.

A fronte di tali comportamenti, l’AGCM potrà irrogare sanzioni determinate nel rispetto dei nuovi limiti edittali indicati dalla legge n. 234/2012, nonché penalità di mora, oggi non previste dall’ordinamento nazionale.

Il tutto con l’obiettivo di rendere il nuovo apparato sanzionatorio *efficace, proporzionato e deterrente*.

Considerato che l’articolato della Direttiva non richiede l’introduzione di ammende e penalità di mora³ è dubbio che il citato criterio di delega sia perfettamente in linea con i principi generali stabiliti dalla citata legge n. 234/2012 per l’attuazione della normativa europea.

Infatti, l’art. 32 (rubricato “Principi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea”) comma 1, lett. c), dispone “gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

In buona sostanza, la scelta operata con la legge delega sembra andare oltre quanto richiesto ai fini del recepimento della Direttiva introducendo nei confronti delle persone fisiche un rafforzamento, non richiesto/obbligato, dell’apparato sanzionatorio vigente a livello nazionale.

Considerata la stringente normativa nazionale ed europea cui sono sottoposti gli esponenti bancari, la scelta del legislatore nazionale di “andare oltre” le previsioni della Direttiva appare inopportuna potendo essa riflettersi negativamente sul possesso del requisito di onorabilità.

³ Sul punto vi è solamente un generico richiamo nel considerando X che abilita gli Stati membri – nella logica dell’armonizzazione minima cui la Direttiva è improntata – a mantenere in vigore o introdurre “garanzie di indipendenza e risorse più ampie per le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza e norme più dettagliate sui poteri di indagine e sanzionatori delle ANC” nonché “il potere di irrogare ammende a persone fisiche o in via eccezionale il potere di svolgere accertamenti ispettivi con il consenso di coloro che vi sono soggetti”.

Si rammenta infatti che le Linee Guida EBA-ESMA stabiliscono che ai fini della valutazione dei requisiti dell'esponente possono rilevare anche le prove da cui risulti che il soggetto non è stato trasparente, aperto e collaborativo nei propri rapporti con le autorità competenti e qualsiasi prova di altra natura per cui il soggetto agisce in maniera non conforme a una condotta ragguardevole.

e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'art. 29, par. 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo art. 29, paragrafo 1".

Il criterio di delega reca due diverse indicazioni in tema di applicazione dell'istituto della prescrizione relativamente all'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità Garante.

Anzitutto, il criterio stabilisce l'interruzione del termine di prescrizione per l'irrogazione della "sanzione" al ricorrere degli eventi indicati all'art. 29, par. 1 della Direttiva ossia "per la durata dei procedimenti istruttori dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza di altri Stati membri o alla Commissione per un'infrazione riguardante lo stesso accordo, la stessa decisione di un'associazione di imprese, pratica concordata o altra condotta vietata dall'articolo 101 o 102 TFUE".

Secondariamente, il criterio prevede che, "in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto⁴, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo art. 29, paragrafo 1".

ART. 10

L'**articolo 10** del disegno di legge di delegazione europea detta i principi per il recepimento della direttiva e del regolamento in tema di requisiti minimi regolamentari per le banche.

Sotto questo profilo è importante che **l'Italia confermi l'applicazione del principio di proporzionalità della regolamentazione prudenziale, come definito a livello di regolamento europeo, che prevede una semplificazione degli adempimenti per le entità bancarie di piccole dimensioni e di ridotta complessità operativa e che non hanno impatti**

⁴ Pari a tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alla richiesta di informazioni o all'esecuzione di accertamenti e a cinque anni per le altre infrazioni.

sulla stabilità finanziaria sistemica. Tali semplificazioni dovrebbero essere rafforzate.

E' bene altresì ricordare, proprio in vista del recepimento, che il 28 aprile 2020, la Commissione ha adottato un pacchetto bancario per agevolare i prestiti bancari a famiglie e imprese in tutta l'Unione europea allo scopo di garantire che le banche possano continuare a prestare denaro per sostenere l'economia e contribuire a mitigare il significativo impatto economico del Coronavirus.

Il pacchetto include una comunicazione interpretativa, che conferma le recenti dichiarazioni sull'uso della flessibilità nell'ambito delle norme contabili e prudenziali, espresse – fra gli altri – dall'EBA e dalla BCE nonché alcune proposte di modifica mirate alle norme bancarie dell'UE, da adottare rapidamente.

Sotto il profilo dei tempi di approvazione, l'auspicio della Commissione è di sottoporre le proposte al Parlamento e al Consiglio attraverso un procedimento accelerato che possa consentire l'entrata in vigore del Pacchetto entro l'estate.

In particolare, i contenuti principali dei due documenti:

1) *"Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del framework contabile e prudenziale per facilitare i prestiti bancari dell'UE. Sostegno alle imprese e alle famiglie tra COVID-19"*

La Comunicazione della Commissione conferma le recenti dichiarazioni sull'uso della flessibilità nell'ambito delle norme contabili e prudenziali, espresse dagli standard setter internazionali e dalle Autorità di settore europee e incoraggia le banche e le autorità di vigilanza ad avvalersi della flessibilità previste dal framework contabile e prudenziale europeo.

Essa, inoltre, evidenzia anche le aree in cui le banche sono invitate ad agire in modo responsabile, ad esempio astenendosi dal fare dividendi agli azionisti o adottando un approccio prudente al pagamento della remunerazione variabile.

La comunicazione in parola ricorda anche come le banche possono aiutare le imprese e i cittadini attraverso servizi digitali, compresi i pagamenti senza contatto e digitali.

In maggiore dettaglio:

La Commissione riconosce e accoglie con favore gli sforzi effettuati dalle banche per aiutare le famiglie e le imprese a superare una crisi senza precedenti.

Il documento della Commissione cita espressamente le banche e le associazioni bancarie nazionali, che hanno attuato le moratorie e hanno reso immediatamente disponibili ulteriori linee di credito per le PMI e per i lavoratori autonomi e hanno anticipato i pagamenti della cassa integrazione. Per garantire che le banche possano svolgere il proprio ruolo chiave nel sostenere l'economia dell'UE durante la crisi COVID-19, la Comunicazione conferma la flessibilità evidenziata da EBA, EBCE, ESMA e CEAOB nonché dal

Comitato di Basilea e IASB e ne ripercorre gli aspetti principali anche al fine di garantire un'applicazione coerente e concertata della flessibilità integrata nel quadro normativo dell'Unione (vd allegato 1).

La comunicazione sottolinea inoltre il ruolo chiave che il settore bancario dell'UE dovrebbe svolgere, insieme al settore pubblico, nel limitare l'impatto economico della crisi COVID-19.

In questo ambito, viene espresso forte apprezzamento per il numero sempre crescente di banche che hanno deciso di sospendere il pagamento dei dividendi e riacquisti di azioni finalizzati alla remunerazione degli azionisti. Nelle circostanze attuali, le banche sono inoltre invitate ad adottare un approccio conservativo al pagamento della remunerazione variabile.

Inoltre, la Commissione accoglie con favore le decisioni del Comitato di Basilea di ritardare di un anno (al 2023) l'implementazione della riforma di "Basilea 3+".

Infine, la comunicazione evidenzia la necessità di modifiche mirate a specifici aspetti del quadro prudenziale per massimizzare la capacità delle banche di continuare a erogare credito a imprese e famiglie, monitorando al contempo il modo in cui le banche utilizzano le risorse messe a disposizione.

2) Proposta di modifica dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19

Le proposte di modifica, mirate a specifici aspetti del quadro prudenziale per massimizzare la capacità delle banche di continuare a erogare credito a imprese e famiglie, riguardano le seguenti norme:

i) Disposizioni transitorie per mitigare l'impatto delle disposizioni dell'IFRS 9 sul capitale regolamentare.

L'applicazione dell'IFRS 9 durante la recessione economica potrebbe portare a un improvviso aumento degli accantonamenti basati sulle Expected Credit Losses – ECL. Per mitigarne il potenziale impatto, le disposizioni transitorie già esistenti in CRR, ma ormai prossime alla scadenza, vengono estese ulteriormente.

Infatti, la Commissione propone di ripristinare il periodo di phase-in di 5 anni iniziato nel 2018. Il nuovo periodo di transizione consentirà quindi alle banche di adeguare la calibrazione dell'add-on al CET1 dovuto alle perdite attese nel periodo 2020-2024.

La data di riferimento per qualsiasi aumento delle perdite attese soggette al phase-in viene spostata dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2020.

Viene consentito quindi alle banche di aggiungere integralmente al loro capitale CET1 un ammontare a compensazione dell'aumento delle perdite attese rilevate nel 2020 e nel 2021. L'ammontare così aggiunto verrà poi detratto in modo lineare a partire dal 2022 e fino al 2024.

Viene inoltre consentito alle banche che in origine non avevano optato per il phase-in di chiederne ora l'applicazione all'Autorità nazionale competente.

ii) Data di applicazione di: a) SMEs Supporting Factor, b) Infrastructure Supporting Factor c) più corretta calibrazione dei finanziamenti garantiti da cessione di quota dello stipendio/pensione:

La CRR2 prevede per le tre disposizioni l'applicazione a partire dal 28 giugno 2021. La proposta della Commissione, in considerazione della necessità di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per consentire alle banche di finanziare al meglio l'economia reale, prevede di anticiparne l'applicazione al momento in cui il Regolamento in commento entrerà in vigore.

Rispetto alle disposizioni appena descritte, si ricorda che:

- lo SMEs Supporting Factor prevede l'innalzamento della soglia a cui si applica la ponderazione più favorevole (RW76%) a 2,5 milioni. Sopra tale soglia si applica la ponderazione (RW85%) senza limiti di fido;
- l'Infrastructure Supporting Factor prevede una ponderazione preferenziale (RW75%) per il finanziamento di infrastrutture, dettandone i requisiti strutturali, finanziari e ambientali;
- in relazione ai finanziamenti garantiti da stipendio/pensione: la norma introduce un RW specifico (35%), nell'ambito della più ampia categoria dei finanziamenti retail (RW75%). Per l'applicazione di tale RW, il finanziamento non può superare il 20% dello stipendio/pensione e la sua lunghezza non può essere superiore a 10 anni.

iii) Data di applicazione dell'esenzione di talune attività software dalle detrazioni di capitale.

La CRR2 ha modificato il trattamento prudenziale dei software consentendone a certe condizioni la possibilità di non dedurli dal capitale delle banche (come invece avviene attualmente). L'EBA è stata incaricata di sviluppare degli Standard Tecnici per specificare come applicare questa esenzione dalle detrazioni (ancora in corso di redazione, con scadenza prevista nel mandato a giugno 2020). La data di applicazione del trattamento rivisto è stata fissata a 12 mesi dopo l'entrata in vigore dei predetti Standard Tecnici. Per liberare capitale e per sostenere gli investimenti digitali delle stesse banche, la Commissione ha invece proposto di anticipare la data di applicazione alla data di entrata in vigore degli Standard Tecnici.

iv) Modifiche al Regolamento sul Backstop per i crediti deteriorati ("calendar provisioning").

I prestiti in sofferenza garantiti da agenzie per l'export credit ricevono un trattamento preferenziale per quanto riguarda gli obblighi di accantonamento (0% per i primi 7 anni, accantonamento al 100% solo l'ottavo anno).

La Commissione propone di estendere detto trattamento preferenziale a tutti i prestiti dotati di garanzia pubblica (solo per la % di credito garantita).

v) Leverage ratio.

La CRR2 ha introdotto un nuovo requisito di riserva (buffer) del coefficiente di leva finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale. La data di applicazione di questo nuovo buffer era originariamente fissata al 1° gennaio 2022; la Commissione propone di rinviare la data di applicazione di un anno, al 1° gennaio 2023, e di modificare, in termini meno vincolanti, il

meccanismo di compensazione (aumento requisito di capitale primario) associato al potere discrezionale dell'autorità competente di consentire agli enti creditizi di escludere temporaneamente dal calcolo del coefficiente le esposizioni sotto forma di riserve della banca centrale.

ART. 11

L'**articolo 11** del disegno di legge di delegazione europea detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva BRRD II e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806 (*Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR*), che definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

In particolare, con le **lettere a)-c) e g) e h) del comma 1** si delega il Governo ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, a quella contenuta nel d.lgs.180 del 2015, nel TUB e nel TUF, garantendo coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, con l'obiettivo di perseguire chiarezza della disciplina applicabile e maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari.

La **lettera c)** prevede la possibilità di ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che deve tener conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee.

Vale la pena soffermarsi sulla **lettera d) del comma 1**, che esercita la facoltà prevista dall'articolo 33-*bis*, paragrafo 3, e 69, paragrafo 5, della direttiva BRRD, come modificata dalla BRRD II. Siamo nell'ambito dei poteri temporanei di **sospensione dei depositi nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio**.

In particolare, il nuovo articolo 33-*bis*, paragrafo 3 della BRRD, introdotto dalla BRRD II, impone agli Stati membri di provvedere a che le autorità di risoluzione - previa consultazione dell'autorità competente - dispongano del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui è parte una banca, quando esistono le condizioni essenziali per l'avvio della risoluzione ma la valutazione complessiva non è stata ancora compiuta, o nel momento in cui avviene la pubblicazione da parte dell'autorità di risoluzione della copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l'azione di risoluzione è avviata oppure di un avviso che riassume gli effetti di tale azione. Tale potere non si applica nei confronti degli obblighi di pagamento o di consegna verso i sistemi di regolamento, le Controparti centrali (CCP) e le banche centrali.

La durata della sospensione è quanto più breve possibile e non supera il periodo di tempo minimo che l'autorità di risoluzione ritiene necessario e

comunque al massimo due giorni (cioè il tempo fra la pubblicazione di un avviso di sospensione e la mezzanotte nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'ente o dell'entità alla fine del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione).

Quanto all'ampiezza del potere di sospensione dei pagamenti dei depositi, la BRRD II attribuisce agli Stati membri una capacità più ampia rispetto alla BRRD, in quanto la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna può essere stabilita – dopo attenta valutazione circa l'opportunità di tale misura – anche nei confronti dei depositi inclusi nei relativi schemi di garanzia ("depositi ammissibili"), **purché le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi** (art. 69 della BRRD come modificato dalla BRRD II). La norma fa riferimento ai depositi ammissibili agli schemi di garanzia nel loro complesso, senza distinguere fra depositi coperti (la parte di depositi ammissibili che non supera il livello di copertura stabilito dalla Direttiva DGS) e non coperti.

Si sottolinea sin d'ora che **sarà importante che la normativa di recepimento indichi le modalità per declinare l'informativa alla clientela**, magari attraverso un supporto informativo già esistente e rodato, quale il *Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti*, che rappresenta una sede logicamente appropriata per avvertire i depositanti dell'eventualità che l'autorità potrebbe sospendere la funzionalità dei depositi (anche protetti) per un breve lasso temporale, ferme restando le garanzie previste dalla normativa sull'accesso a un importo giornaliero. In questo senso, sarebbe importante garantire anche il coordinamento con la normativa in materia di protezione dei depositi (direttiva DGDS e decreto di recepimento, d.lgs. 30/2016), che disciplinano l'obbligo di informare i depositanti attraverso tale Modulo.

La lettera e) del comma 1 (tutela degli investitori al dettaglio) delega il Governo ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 44-bis della direttiva BRRD, richiamato dall'articolo 1, punto 16 della direttiva (UE) 2019/879, al fine di individuare, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela degli investitori, le condizioni per la distribuzione alla clientela individuale di strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio interno (bail-in) in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale⁵.

⁵ Gli Stati membri assicurano che un venditore ... venda tali passività ai clienti al dettaglio ...unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il venditore ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;
- b) il venditore si è accertato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che tali passività ammissibili sono adeguate a tale cliente al dettaglio;

La **lettera f) del comma 1** delega il Governo ad avvalersi della facoltà di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari, da esse conclusi, di una clausola che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti, rispettivamente, dagli articoli 69,70 e 71 direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla BRRD II.

La **lettera i) del comma 1** specifica, infine, che il Governo dovrà coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e TUB, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR. Tale regolamento prevede infatti una compiuta disciplina sanzionatoria, circoscrivendo l'ambito di applicazione della relativa disciplina contenuta negli articoli da 96 a 98 del decreto legislativo n. 180 del 2015. La BRRD e il SRMR disegnano due diversi regimi sanzionatori: uno, relativo solo a specifiche condotte, applicato direttamente dal Comitato di risoluzione unico nei confronti delle banche significative e dei gruppi transfrontalieri nei confronti dei quali esercita direttamente la vigilanza, l'altro applicato dalle autorità di risoluzione nazionale nei confronti delle altre banche e, per i comportamenti che non ricadono nell'ambito di applicazione del SRMR, nei confronti di tutti gli enti.

Con gli interventi di cui si esamina il recepimento non è stata modificata la sostanza delle procedure di risoluzione delle banche, ma il Legislatore comunitario con la *BRRD 2* ha dato un ulteriore impulso al processo di rafforzamento della resilienza del settore bancario già intrapreso dalla *BRRD*.

In questo senso, la Commissione europea si è impegnata anzitutto a riesaminare le norme sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per assicurare piena coerenza con la norma sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) convenuta a livello internazionale. Infatti, sebbene perseguano lo stesso obiettivo normativo, imponendo alle banche di detenere un certo quantitativo di passività da utilizzare per il salvataggio interno in caso di crisi, i due requisiti prudenziali del TLAC e del

c) il venditore documenta l'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE. 7.6.2019 L 150/316 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT; ... Qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio non superi, al momento dell'acquisto, 500 000 EUR, il venditore assicura, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio in conformità del paragrafo 3, che entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte al momento dell'acquisto: a) il cliente al dettaglio non investe in passività di cui al paragrafo 1 un importo aggregato che supera il 10 % del proprio portafoglio di strumenti finanziari; b) tale importo d'investimento iniziale investito in uno o più strumenti di passività di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 10 000 EUR.

MREL sono stati strutturati in modo diverso, in particolare con riferimento al campo di applicazione, alle modalità di determinazione quantitativa dei requisiti e alla tipologia di strumenti ammissibili.

La BRRD II - nell'ambito delle banche la cui strategia di gestione della crisi prevede l'avvio di azioni di risoluzione - individua tre categorie:

- gli enti a rilevanza sistemica globale (global systemically important institutions - G-SIIs);
- gli enti con attivi consolidati superiori a 100 miliardi di euro (cosiddette top tier);
- le altre banche per le quali è previsto l'avvio di azioni di risoluzione.

Pur mantenendo fermo il principio secondo cui il requisito MREL debba essere fissato "caso per caso", per garantire un'armonizzazione con la norma internazionale del TLAC vengono predefiniti dei livelli quantitativi per le sole banche di rilevanza sistemica (c.d. G-SIIs) e per tutti quegli enti con attivi totali superiori ai 100 miliardi di euro.

Come altre novità rilevanti introdotte dalla *BRRD II*, inoltre, si segnala l'attribuzione all'Autorità di Risoluzione di ulteriori poteri volti a porre rimedio ad eventuali carenze (*shortfall*) di capitale quale il potere di limitare talune distribuzioni, qualora l'Autorità ritenga che l'ente non rispetti i requisiti combinati di riserva di capitale se considerati in aggiunta al requisito MREL, mediante un più severo calcolo dell'indicatore del *MDA* (*MREL - Maximum Distributable Amount*);

Il *Resolution framework* descritto continua a rappresentare una delle principali sfide per il sistema bancario che, oltre ai risvolti prettamente operativi che ne derivano, si trova a fronteggiare anche impatti strategici legati principalmente alla riorganizzazione della propria strategia/struttura di *Funding*.

Esso richiede, pertanto, uno sforzo significativo da parte delle banche, che dovranno sviluppare una sempre più crescente consapevolezza in merito alla propria capacità di essere oggetto di una procedura di risoluzione ordinata ("*resolvability*"), identificando e indirizzando eventuali impedimenti, e definire una *governance* in grado di garantire un'efficace implementazione della risoluzione.

Questo è ancora più vero nell'attuale contesto di mercato fortemente perturbato a seguito della pandemia che determina una maggiore difficoltà ad emettere passività elegibili ai fini del requisito MREL senza compromettere decisamente il conto economico. In tali condizioni infatti rispettare i target di MREL nei tempi predeterminati dalle autorità potrebbe costituire un onere significativo per le banche o addirittura non essere possibile e, comunque,

rappresentare un ostacolo all'erogazione del credito nella misura e nelle condizioni appropriate al necessario supporto delle famiglie ed imprese.

Analoghe riflessioni possono senz'altro essere fatte per quanto riguarda i contributi al fondo di risoluzione e al fondo di garanzia dei depositi, trattandosi di risorse direttamente sottratte all'impiego nell'economia reale.

ART. 18

La norma reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III ("Quadro di certificazione della cibersicurezza") del regolamento (UE) 2019/881, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019.

Il comma 2, in particolare, specifica i seguenti principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo si dovrà attenere:

a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale «autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza», incaricata di compiti di vigilanza;

b) individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri della medesima autorità competente, ovvero:

- supervisionare e far applicare le regole previste nei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per il controllo della conformità dei prodotti, servizi e processi nelle Tecnologie dell'Informatica delle Comunicazioni - TIC con i requisiti dei certificati europei di cibersicurezza rilasciati;

- controllare la conformità agli obblighi e far applicare gli obblighi che incombono ai fabbricanti o ai fornitori di prodotti, servizi o processi TIC che sono stabiliti in Italia e che effettuano un'autovalutazione della conformità;

- autorizzare gli organismi di valutazione della conformità;

- cooperare con le altre autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza o con altre autorità pubbliche.

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 58, par. 4, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le autorità nazionali di certificazione mantengano "rigorosamente separate" le attività di rilascio di certificati europei di cibersicurezza da quelle invece relative alla vigilanza;

c) definire il sistema delle sanzioni applicabili;

d) prevedere che il Ministero dello sviluppo economico, quale «autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza», possa revocare i certificati rilasciati sul territorio nazionale.

La lettera d) cita l'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881, che disciplina l'iter di approvazione del sistema europeo di certificazione della cibersicurezza. La proposta di sistema è redatta dall'ENISA (*European*

Network and Information Security Agency, ora ridenominata *European Union Agency for Cybersecurity*) su richiesta della Commissione europea, previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interessi. La proposta elaborata dall'ENISA ad esito del processo sopra descritto può quindi essere adottata dalla Commissione europea nella forma di atti di esecuzione.

Merita ricordare che in materia di certificazione della sicurezza informatica, a livello nazionale vige il D.P.C.M. 30 ottobre 2003, che definisce lo schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia dell'informazione. Lo schema reca l'insieme delle procedure e delle regole nazionali necessarie per la valutazione e certificazione, conformemente ai criteri europei o agli standard internazionali. Vengono regolate la procedura di valutazione e la relativa certificazione. Quest'ultima è effettuata a titolo oneroso dall'ex Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI), che opera nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico in qualità di organo tecnico-scientifico.

Va dato atto alle Istituzioni europee di aver proceduto, con il regolamento (UE) 2019/88, ad imprimere un opportuno rafforzamento delle competenze dell'ENISA, nonché la necessaria maggior convergenza delle norme adottate negli Stati membri in materia di processi di certificazione di prodotti e servizi di cibersicurezza. Come da tutti riconosciuto, il crimine informatico, ancor più delle altre tipologie di crimine, non conosce frontiere e già la dimensione europea rischia di essere riduttiva ove si pensi alle costanti azioni poste in essere da *hacker* fisicamente situati in ogni angolo del globo.

E ciò ancor più nei prossimi mesi, che saranno purtroppo caratterizzati da una profonda crisi economica generata dalla pandemia COVID-19, nel corso dei quali è legittimo attendersi una recrudescenza degli attacchi informatici, come di qualsiasi altra attività illecita perpetrata a fini di arricchimento indebito.

Come ABI, insieme a Banca d'Italia, nel 2017 abbiamo costituito il *Computer Emergency Response Team del settore finanziario italiano* – CERTFin, cui ora aderiscono anche IVASS, CONSOB e ANIA, che già collabora con l'Agenzia Europea ENISA dalla sua costituzione, partecipando al tavolo di confronto tra operatori finanziari coordinato da ENISA chiamato FI-ISAC (*Financial Institutions Info Sharing and Analysis Center*).

In questa sede ci pare tuttavia opportuno raccomandare, come ci siamo premurati di fare anche nei confronti delle Istituzioni di Bruxelles che le modalità di interazione fra l'Agenzia Europea ENISA e le autorità nazionali siano improntate al massimo livello di fluidità e chiarezza.

Circa la scelta di individuare nel Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) l'«autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza», essa rappresenta un fattore di continuità rispetto all'attuale impostazione delle competenze, giacché il MiSE aveva a suo tempo acquisito le competenze del Ministero delle telecomunicazioni nel quale, a sua volta, aveva trovato sistemazione, dopo

l'avvenuta fondazione nel 1907, l'ISCOM (Istituto Superiore delle Comunicazioni). Nell'ambito dell'ISCOM sono già realizzate attività di certificazione di sicurezza di prodotti ICT.

Considerato che la responsabilità del CERT Nazionale (ora *Computer Security Incident Response Team - CSIRT ITALIA*) risiede in capo al Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza, appare essenziale un costante, proficuo dialogo fra questi due organismi: **il nuovo CSIRT ITALIA dovrà dialogare fluidamente con l'autorità di certificazione (MiSE) in quanto esso rappresenta il soggetto deputato a raccogliere ed identificare le vulnerabilità dei sistemi esistenti e le nuove minacce cibernetiche via via emergenti.** Anche l'Agenzia per l'Italia Digitale, in quanto soggetto chiamato a definire le *policy* sui sistemi informativi della pubblica amministrazione, dovrà essere posta in condizione di poter agevolmente e costantemente dialogare con la nuova Autorità. Così come CONSIP dovrà rapidamente adottare nei propri bandi i requisiti di certificazione richiesti dalla nuova autorità. Analogamente, auspichiamo che anche il settore privato, con le proprie iniziative in materia (il citato CERTFin) sia posto in condizione di dialogare fluidamente ed in modo strutturato con la nuova autorità.

Con riferimento ai processi di certificazione, merita sottolineare che – come sopra evidenziato – esiste da molti anni uno schema di certificazione nazionale molto rigoroso ed in linea con uno standard universalmente riconosciuto a livello internazionale (*Common Criteria*). Si tratta di uno standard, anche molto formale, che fissa come obbligatori alcuni concetti chiave, come ad esempio la "*Security by Design*". **A tal proposito qualche preoccupazione nasce dal fatto che, ad oggi, non ci sono garanzie che il nuovo schema di emanazione europea possa essere inclusivo e compatibile con quello attualmente vigente nel nostro paese, con il rischio che, alla sua entrata in vigore, possano divenire "non a norma" centinaia di prodotti certificati secondo il schema attualmente vigente.** Andrebbe inoltre esclusa l'eventualità che i due schemi possano fra loro coesistere, costringendo i grandi *player* del mercato a fare delle scelte su quale certificazione conseguire, segmentando di fatto il panorama tecnologico cui gli attori del settore finanziario possono attingere.

In sintesi, **si auspicano processi e requisiti di certificazione che integrino i precedenti metodi vigenti nel nostro paese (ma prevalenti anche in ambito internazionale) garantendo un corretto e graduale processo di migrazione verso standard eventualmente differenti o superiori.**

Art. 20

L'Art. 20 contiene i **criteri specifici di delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/1238** e riguarda il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), destinato ad affiancare i prodotti pensionistici individuali già esistenti e regolamentati a livello nazionale. Essa è volta a adeguare l'ordinamento nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1238 e ad identificare i criteri di disciplina degli aspetti del PEPP che lo stesso regolamento europeo rimette alla legislazione nazionale.

Va infatti tenuto presente che il regolamento europeo affida la definizione di alcuni aspetti del PEPP alla discrezionalità nazionale. Tali aspetti riguardano, in particolare, le condizioni per il periodo di cumulo (cioè per iscriversi al PEPP e versare i contributi finalizzati ad alimentare il conto del singolo iscritto) e di decumulo (cioè per accedere alle prestazioni pensionistiche).

La legge di delegazione ha identificato tali discrezionalità in coerenza con il quadro normativo interno, in quanto essa garantisce un piano di gioco livellato (level playing field) tra il PEPP e le forme pensionistiche complementari previste dalla normativa italiana (ad esempio: l'età minima e massima per iscriversi al PEPP, per accedere alle prestazioni pensionistiche e le condizioni per scegliere tra la prestazione in forma di rendita vitalizia e quella in conto capitale sono disciplinate anche sotto il profilo fiscale in modo paritario a quanto previsto dalla vigente disciplina nazionale per le forme pensionistiche complementari).